Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 gennaio 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 7 DEL 9 GENNAIO 1973:

LEGGE 18 dicembre 1972, n. **864.**
Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **858.**

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Irsina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Considerato il pessimo stato di conservazione in cui trovansi molti atti dell'archivio notarile mandamentale di Irsina, nonostante gli inviti rivolti al comune di Irsina a provvedere ad una adeguata sistemazione dell'archivio stesso;

Considerato che detto archivio mandamentale non svolge dal 1955 alcuna attività e che è privo dell'archivista dal 1962 ed è addirittura senza reggente dal 1966;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal capo dell'archivio notarile distrettuale di Matera;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Irsina è soppresso.

Gli atti che vi sono conservati saranno depositati nel competente archivio notarile distrettuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, *foglio n.* 69. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **859.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del monte Carmelo, nel comune di Paola.

N. 859. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza in data 20 giugno 1964, integrato con tre dichiarazioni 7 dicembre 1968, 22 dicembre 1970 e 23 dicembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del monte Carmelo, in contrada Sotterra e S. Miceli del comune di Paola (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, *foglio n.* 51. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **860.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Lorenzo martire, nel comune di Montecompatri.

N. 860. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Frascati in data 1° luglio 1971, integrato con dichiarazione in pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Lorenzo martire, in frazione Laghetto del comune di Montecompatri (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, *foglio n.* 49. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **861.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Rho.

N. 861. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 1° dicembre 1970, integrato con dichiarazione 22 aprile 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Rho (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, *foglio n.* 52. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **862.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Nicola da Tolentino, in Ventimiglia.

N. 862. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ventimiglia in data 1° novembre 1970, integrato con dichiarazione del 12 gennaio 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Nicola da Tolentino, in Ventimiglia (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, *foglio n.* 54. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **863.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Edoardo, in Nichelino.

N. 863. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino in data 19 luglio 1969, integrato con altro del 16 luglio 1970, e con dichiarazione 10 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Edoardo, in Nichelino (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, *foglio n.* 50. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 1972.

Spostamento della data di svolgimento della XIV Mostra internazionale aeronautica di Venezia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mostre;

Vista la comunicazione del 18 luglio 1972, n. 12539, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, riguardante l'istanza del 12 luglio 1972 inoltrata alla suddetta camera di commercio dai promotori della « XIV Mostra internazionale aeronautica »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

La data di svolgimento della « XIV Mostra internazionale aeronautica », fissata nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni dell'anno 1972 nel periodo 9-12 giugno, è spostata al periodo 14-18 settembre.

Roma, addì 30 agosto 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12966)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1972.

Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1972.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1969 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, emanato in forza della legge suddetta, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, pure emanato in forza della legge sopracitata, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la domanda n. D.G./101 del 21 giugno 1971, concernente la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1972, che il direttore generale, ai sensi del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, ha sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione dell'azienda stessa;

Vista la delibera favorevole n. 33 adottata in merito alla anzidetta domanda, dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 18 del 1° giugno 1971;

Considerato che, in relazione a quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 4, del ricordato regolamento, si è ritenuto di ammettere alla normalizzazione dei conti solo le categorie II, III, IV e VIII;

Considerato che il bilancio di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1972, approvato con la legge 11 marzo 1972, n. 54, indica la misura dei rimborsi relativi alle categorie suddette;

Decreta:

Art. 1.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/60 del Consiglio delle Comunità europee citato nelle premesse e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano, per l'anno finanziario 1972, agli oneri, e per gli importi netti, fissati a titolo di previsione, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento C.E.E.	Specificazione degli oneri	Importi
II	Spese per gli assegni familiari	5.082.000.000
III	Spese per le pensioni	14.098.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello . .	7.964.000.000
VIII	Oneri finanziari relativi alla quota parte dei prestiti destinati alla ricostruzione ed alla riparazione del materiale e degli impianti distrutti o danneggiati per cause di guerra . .	4.337.926.000
	Totale . . .	31.481.926.000

Restano esclusi dalla compensazione finanziaria, per quanto esposto nella premessa, gli oneri indicati nella domanda di normalizzazione dei conti per le categorie X e XV di cui all'art. 4 del regolamento.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1972, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente articolo 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1972

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(13009)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1972.

Delega di attribuzioni al direttore generale e ai direttori di divisione della Direzione generale dell'istruzione tecnica del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 155 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1972 concernenti le attribuzioni delegate agli onorevoli Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1970, registro n. 65, foglio n. 228;

Riconosciuta l'opportunità di delegare al direttore generale e ai direttori di divisione della Direzione generale per l'istruzione tecnica la trattazione di determinati affari di competenza della direzione stessa e la firma dei relativi provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

E' delegata al direttore generale dell'istruzione tecnica la trattazione dei seguenti affari e la firma dei relativi provvedimenti:

1) provvedimenti relativi ai concorsi di ammissione e di promozione del personale non insegnante, ad eccezione della nomina delle commissioni giudicatrici, dei decreti di approvazione delle graduatorie e dei decreti di nomina o di promozione dei vincitori;

2) decadenza dall'impiego nei casi previsti dall'articolo 127, lettere *c*) e *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) dichiarazione di decadenza dalla nomina o dal passaggio di ruolo nei casi previsti dall'art. 9, terzo comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 5, secondo comma, del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;

4) approvazione dei contratti nelle materie di competenza della Direzione generale, ad eccezione di quelli per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

5) decreti di approvazione delle convenzioni per la rateizzazione dei pagamenti di somme dovute dal personale a seguito di condanna pronunciata dalla Corte dei conti nei giudizi di responsabilità;

6) collocamento in aspettativa oltre i limiti previsti nel primo e secondo comma dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

7) provvedimenti relativi alla sospensione cautelare dal servizio, fatta eccezione per il personale direttivo scolastico;

8) accettazione delle dimissioni dall'impiego:

9) collocamenti a riposo fuori dei casi in cui il provvedimento, ai sensi degli articoli 1, 2, primo comma, e 3 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, rientri tra gli atti vincolati ai quali il direttore generale provvede direttamente;

10) risposte ai rilievi della Corte dei conti;

11) circolari non normative e risposte a richieste di pareri o a quesiti, ad eccezione di quelli concernenti questioni di massima;

12) erogazione dei contributi ordinari per il funzionamento degli istituti nella misura stabilita dai decreti presidenziali istitutivi;

13) assegnazione per stipendi, paghe e retribuzioni al personale;

14) approvazione di deliberazione dei consigli di amministrazione concernenti variazioni nella consistenza dei singoli capitoli di bilancio degli istituti, entro il limite dell'entrata e spesa globali stabilito in sede di approvazione del bilancio o che comportino prelevamenti dagli eventuali avanzi di amministrazione;

15) erogazione di fondi per l'assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti agli alunni dei convitti annessi agli istituti tecnici nei limiti della ripartizione dei posti stabilita annualmente con decreto del Ministro;

16) attribuzione di compensi per lavoro straordinario al personale della Direzione generale nei limiti di spesa stabiliti dal Ministro;

17) liquidazione dei gettoni di presenza a componenti di commissioni costituite con decreto del Ministro;

18) approvazione sotto il profilo tecnico di piani d'acquisto per attrezzature;

19) decreti di inquadramento in ruolo di personale non insegnante ai sensi delle leggi 22 novembre 1961, n. 1282 e 4 febbraio 1966, n. 32;

20) attribuzione al personale non insegnante di classi di stipendio per promozione a ruolo aperto a qualifiche superiori, deliberate dal consiglio di amministrazione del Ministero o dai consigli di amministrazione degli istituti;

21) autorizzazione a sdoppiamenti di classi imposti da insufficienza di locali o da esigenze di carattere didattico.

Art. 2.

E' delegata ai direttori di divisione in servizio presso la Direzione generale dell'istruzione tecnica, a seconda della competenza dei rispettivi uffici, la trattazione dei seguenti affari e la firma dei relativi provvedimenti:

1) provvedimenti di ammissione dei candidati in possesso di tutti i requisiti di legge ai concorsi di ingresso in carriera e di promozione del personale non insegnante, previo parere favorevole, quando richiesto, del consiglio di amministrazione;

2) esenzione dai richiami alle armi per il personale dipendente dalla Direzione generale;

3) visto di liquidazione su fatture, parcelle e prospetti in genere relativi a spese autorizzate sui fondi amministrati dalla divisione;

4) stipulazione dei contratti nelle materie di competenza della divisione, ad eccezione di quelli per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

5) autorizzazione al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi, nonchè delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e promozione del personale amministrato dalla Direzione generale.

Art. 3.

Sono escluse dalle deleghe di cui ai precedenti articoli le direttive di massima, i provvedimenti di carattere generale e quelli che il Ministro ritenga di riservare al suo personale esame.

Art. 4.

Restano ferme le deleghe già conferite agli onorevoli Sottosegretari di Stato, per quanto non sia in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1972
Registro n. 68, foglio n. 328

(13007)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1972.

Autorizzazione al comune di Torino a contrarre un mutuo per il restauro di edifici da adibire a sede di uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 28 febbraio 1972, del comune di Torino, vistata in data 3 marzo 1972, dalla regione Piemonte - Comitato di controllo, riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 2.500.000.000 (duemiliardicinquecentomilioni) per la ristrutturazione e restauro degli edifici Curia Maxima e Conservatorio del SS. Rosario da adibire a sede di uffici giudiziari;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e successive;

Ritenuta la necessità di ristrutturare e restaurare gli edifici innanzi citati da destinare a sede di uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per la ristrutturazione e restauro degli edifici di cui sopra da destinare a sede di uffici giudiziari, secondo il progetto di massima redatto dall'ufficio tecnico comunale di Torino, approvato dal competente comitato tecnico amministrativo, il comune di Torino è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 2.500.000.000 (duemiliardicinquecentomilioni) con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Torino un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con lo apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 187.433.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 2.500.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Torino il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 3 agosto 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13042)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1972.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato con decreto di data 22 aprile 1969;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Trieste è costituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia, composto come segue:

Presidente:

Il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia.

Componenti:

L'assessore alla sanità della regione Friuli-Venezia Giulia;

Il medico provinciale di Trieste;

L'ufficiale sanitario di Trieste;

Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia;

Il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per il Friuli-Venezia Giulia;

Il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste;

Il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste;

Biondi ten. col. Araldo, esperto meteorologo;

L'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Trieste;

Il direttore della sezione di Trieste dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro per il Friuli-Venezia Giulia;

Chiavola ing. Emanuele, rappresentante delle province della regione Friuli-Venezia Giulia;

Blasina dott. Gaetano, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste;

Valussi dott. Sergio, esperto della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Pasqualino De Simone, direttore di sezione dei ruoli della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

Al pagamento del gettone di presenza a tutti i componenti e delle eventuali indennità di missione ai componenti estranei all'amministrazione, provvederà l'ufficio del medico provinciale di Trieste, con imputazione della spesa sulle aperture di credito che saranno disposte in suo favore sul capitolo 1063 del bilancio di questo Ministero per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1973 e 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* **1972**
Registro n. 11 *Sanità, foglio n.* 338

(13000)

DECRETO MINISTERIALE 23 *ottobre* 1972.

Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota prot. n. 0891/Gab., in data 28 settembre 1972, con la quale il Presidente della regione Campania comunica che l'assessore regionale, prof. Francesco Tagliamonte, è stato designato a rappresentare, quale membro supplente, detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale, in sostituzione dell'ing. Ugo Grippo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione in seno alla commissione consultiva interregionale dell'ing. Ugo Grippo, già membro supplente, con il prof. Francesco Tagliamonte;

Decreta:

Il prof. Francesco Tagliamonte è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica quale rappresentante della regione Campania, in sostituzione dell'ingegnere Ugo Grippo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1972
Registro n. 42 *Tesoro, foglio n.* 146

(12968)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1972.

Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota prot. n. 0891/Gab., in data 28 settembre 1972, con la quale l'avv. Alberto Servidio, presidente della giunta regionale della Campania, comunica la pro-

pria designazione a rappresentante di detta regione nella commissione consultiva interregionale quale membro effettivo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale l'avv. Nicola Mancino precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 10 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1971, registro n. 41, foglio n. 215, con l'avv. Alberto Servidio;

Decreta:

L'avv. Alberto Servidio è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Campania, in sostituzione dell'avv. Nicola Mancino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1972
Registro n. 42 *Tesoro, foglio n.* 147

(12967)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1972.

Variazioni alla pianta organica del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le tabelle delle piante organiche del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari allegate al decreto ministeriale 9 giugno 1965, e successive variazioni;

Ritenuta la necessità di aumentare di un posto l'organico dei coadiutori dattilografi del tribunale di Pistoia, riducendo di un posto di coadiutore dattilografo l'organico della pretura di Pistoia;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Decreta:

La pianta organica del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari del tribunale di Pistoia è aumentata di un posto e in conseguenza è ridotta di un posto di coadiutore dattilografo la pianta organica della pretura di Pistoia.

In tali sensi sono modificate le tabelle *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 9 giugno 1965, e successive variazioni.

Roma, addì 31 ottobre 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1972
Registro n. 45 *Grazia e giustizia, foglio n.* 300

(13025)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.

Modifica degli elenchi relativi alle merci ammissibili alla importazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali e alle merci avocate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972, concernente l'elenco delle merci ammissibili alla importazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali e l'elenco delle merci avocate, emanato ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni ed aggiunte al citato decreto ministeriale 22 luglio 1972;

Ritenuto il parere espresso nella seduta del 12 ottobre 1972 dal comitato consultivo di cui all'art. 3 del decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1972 si aggiunge, dopo la lettera *f*):

« *g*) sono destinate ad essere verniciate, brunite, dipinte o riparate ».

Art. 2.

All'elenco riportato nell'allegato I del decreto ministeriale 22 luglio 1972, si aggiunge:

« oggetti in genere destinati ad essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati ».

Art. 3.

E' depennata la parola « riparazione » riportata nella colonna « note » dell'allegato I al decreto ministeriale 22 luglio 1972 per le voci doganali da 84.01 a 84.05; da 84.07 a 84.61; da 84.63 a 84.65; 85.02; da 85.05 a 85.17; da 85.19 a 85.20; da 85.22 a 85.24; da 85.27 a 85.28.

E' depennata la parola « riparati » riportata nella colonna « note » di cui all'allegato I del decreto ministeriale citato nel precedente comma per la voce doganale 88.03.

Art. 4.

La voce doganale 17.01 ex A ex B « zuccheri di canna allo stato solido, denaturati o non, bianchi o greggi » compresa nell'allegato I del citato decreto ministeriale 22 luglio 1972 è sostituita come segue:

« v.d. 17.01 zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido ».

Art. 5.

Nell'allegato II al decreto ministeriale 22 luglio 1972 è inclusa, dopo la sottovoce doganale 08.06 - A II la sottovoce 08.06/B-I « pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre ».

Il presidente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

(12969)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1972.

Sostituzione di un componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667 che detta norme di attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 22 settembre 1969 concernente la ricostituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la nota n. 133075 del 13 luglio 1970, con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato a suo rappresentante il dott. Alessandro Carlizzi, in sostituzione del dott. Vincenzo Tricoli;

Decreta:

Il dott. Alessandro Carlizzi è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Vincenzo Tricoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1972

Il Ministro: NATALI

(3)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1972.

Perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 della legge 29 luglio 1971, n. 587, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 19326 in data 5 agosto 1972;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1971 e giugno 1972 ed i mesi di luglio 1970 e giugno 1971, è aumentato nella misura del 5,5 %;

Considerato che a norma del combinato disposto dell'art. 13 della legge 29 luglio 1971, n. 587, e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1973, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1973, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura pari al 5,5 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1972, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1972

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

(13121)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1972.

Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che sono state approntate 40 macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Vicenza: n. 2; Trieste: n. 2; Firenze: n. 8; Chianciano: n. 1; Roma: n. 20; Torvaianica: n. 1; Roccapriora: n. 1; Fiumicino: n. 1; Civitavecchia: n. 1; Ardea: n. 1; Umbertide: n. 1; Viterbo: n. 1.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 o multiple di L. 100, nella progressione 100, 200, 300 ecc. fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(13209)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1972.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Padova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 85 del 13 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 279 del 5 novembre 1971 col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Padova ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Padova dal 31 dicembre 1971 al 28 febbraio 1972 e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Padova, è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1972

Il Ministro: TANASSI

(165)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1972.

Approvazione di tabelle UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (2° gruppo).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente le norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 3 della legge stessa, di approvare le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, norme la cui osservanza fa considerare effettuati secondo le regole della buona tecnica i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentari con gas combustibile per uso domestico e la odorizzazione del gas;

Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi similari di cui all'art. 1 della citata legge e cioè a quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento — unifamiliare e centralizzato — e illuminazione di ambienti privati di abitazione) e che da questi differiscono soltanto perchè richiedono apparecchi e installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività (mense, alberghi, cliniche, istituti, ecc.);

Sentita l'apposita commissione tecnica costituita con decreto ministeriale 14 luglio 1972;

Decreta:

Sono approvate le norme di cui alle annesse tabelle UNI-CIG che fanno seguito al primo gruppo di tabelle di cui al decreto ministeriale 23 novembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 28 novembre 1972):

UNI 7134-72 (ex 4973) - Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - Termini e definizioni: (novembre 1972).

UNI 7135-72 (ex 4974) - Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - Prescrizioni di sicurezza: (novembre 1972).

UNI 7140-72 (ex 5829-66) - Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibili per allacciamento: (dicembre 1972).

UNI 7141-72 (ex 5830-66) - Apparecchi a gas per uso domestico - Portagomma e fascette: (dicembre 1972).

Dalla data di pubblicazione del presente decreto i fascicoli delle tabelle, contenenti le norme predette e i successivi aggiornamenti, sono venduti al « prezzo speciale autorizzato dal Ministro delegato alla presidenza del C.I.P. con nota n. 6976 del 15 dicembre 1972 ».

Detto prezzo deve essere stampato su ogni fascicolo unitamente agli estremi della nota di autorizzazione.

Copie dei fascicoli delle tabelle UNI-CIG possono essere richieste dagli interessati all'Ente nazionale di unificazione (UNI), piazza Diaz n. 2 - 20123 - Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1972

Il Ministro: FERRI

(213)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1972.

Variazione della misura del contributo diretto obbligatorio dovuto dagli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai veterinari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *a*), della legge 6 ottobre 1967, n. 949;

Vista la delibera 27 febbraio 1972 adottata dall'assemblea nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai veterinari (E.N.P.A.V.) con la quale il contributo diretto obbligatorio dovuto da ciascun iscritto all'E.N.P.A.V., è stato variato da lire 48.000 a lire 72.000 annue per gli iscritti fino al compimento del

30° anno di età e da lire 48.000 a lire 96.000 annue per gli iscritti in età superiore al 30° anno fino al compimento del 65° anno di età;

Ritenuto che la variazione di tale contributo è in relazione alle risultanze di gestione;

Decreta:

Il contributo diretto obbligatorio, previsto dall'art. 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949, dovuto da ciascun iscritto all'E.N.P.A.V., è elevato a decorrere dal 1° gennaio 1973 a lire 72.000 annue per gli iscritti fino al compimento del 30° anno di età e a lire 96.000 per gli iscritti di età superiore ai 30 anni.

Roma, addì 18 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

(4)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e liquidazione coatta della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza avanzata dal commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Legnaro (Padova), per la messa in liquidazione dell'azienda a mente dell'art. 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e dell'art. 35 del suddetto regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dai ripetuti articoli 67 L.B. e 35 testo unico;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Legnaro (Padova), in amministrazione straordinaria e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(291)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero « Elena d'Aosta » di Napoli, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II, in data 10 ottobre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero « Elena d'Aosta », di Napoli, è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(13011)

Autorizzazione all'amministrazione della casa di cura « Villa Maria Teresa » di Genova, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/35/10, in data 10 ottobre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della casa di cura « Villa Maria Teresa », di Genova, è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ente stesso.

(13012)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali dell'ospedale « Di Venere » (Bari-Carbonara) ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto n. 900.8/C.S./9, in data 2 dicembre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali dell'ospedale « Di Venere » (Bari-Carbonara), è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica, con sede presso l'ospedale medesimo.

(13013)

Autorizzazione all'istituto « Beato Luigi Palazzolo » di Milano, ad istituire un corso in assistenza geriatrica per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/49/21, in data 15 ottobre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'istituto « Beato Luigi Palazzolo », di Milano, è autorizzata ad istituire un corso in assistenza geriatrica per infermieri professionali con sede presso l'istituto stesso.

(13014)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1972, n. 3694, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1972 al registro n. 27 Agricoltura e foreste, foglio n. 312 è stato approvato l'atto n. 92300 di rep. del 6 settembre 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Menditti Salvatore, nato a Foggia il 30 settembre 1931, e Zammarano Luigi, nato a Foggia il 9 gennaio 1935, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Ofanto », tronco urbano in Foggia, estese mq. 540, riportate in catasto alle particelle numeri 1067, 994 e 1071 del foglio di mappa n. 95, allegato *C* del comune di Foggia e nella planimetria tratturale con i numeri 236-*C* e 237-*B*.

(13150)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1972 al 31 ottobre 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2090/72 e n. 2135/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE o nell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg	
		dal 1°-10-1972 al 5-10-1972	dal 6-10-1972 al 31-10-1972
10.01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato:		
	- per l'industria dell'amido	—	0,694
	- altra che per l'industria dell'amido	—	5,268
10.01 B	Frumento (grano duro)	—	5,899
10.02	Segala	—	5,490
10.03	Orzo	—	3,742
10.04	Avena	—	4,344
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):		
	- industria dell'amido	—	0,810
	- altra che per l'industria dell'amido	—	4,050
ex 10.06 A	Riso semigreggio a grani tondi	—	9,176
	Riso semigreggio a grani lunghi	—	8,898
ex 10.06 B	Riso lavorato a grani tondi	—	13,100
	Riso lavorato a grani lunghi	—	18,607
10.06 C	Rotture di riso:		
	- altra che per l'industria dell'amido	—	3,849
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	—	6,661
11.01 B	Farina di segala	—	8,725
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	—	10,030
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	—	6,661

(12973)

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 ottobre 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 1619/72 ai prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 122/67/CEE esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento n. 122/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	b) altre (non da cova):	
	- in caso di esportazione sotto forma di ovoalbumina liquida o congelata	15,40
	- in caso di esportazione sotto forma di altre merci	15,40
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:	
	I. atti ad usi alimentari:	
	a) Uova sgusciate:	
	ex 1. essiccate, non zuccherate	65,30
	ex 2. altre, non zuccherate	17,86
	b) Giallo d'uova:	
	ex 1. liquido, non zuccherato	31,42
	ex 2. congelato, non zuccherato	33,57
	ex 3. essiccato, non zuccherato	66,22

(12976)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 4 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	585,85	585,85	585,83	585,85	585,50	585,50	586,50	585,85	585,85	585,50
Dollaro canadese	586,70	586,70	586,55	586,70	587,50	587,35	587,15	586,70	586,70	587,35
Franco svizzero	155,58	155,58	155,60	155,58	155,45	155,60	155,70	155,58	155,58	155,30
Corona danese	84,965	84,965	85,03	84,965	85,40	84,98	85,01	84,965	84,96	85,20
Corona norvegese	88,53	88,53	88,50	88,53	88,50	88,58	88,62	88,53	88,53	88,49
Corona svedese	123,55	123,55	123,65	123,55	123,40	123,60	123,69	123,55	123,55	123,47
Fiorino olandese	181,44	181,44	181,60	181,44	181,25	181,45	181,57	181,44	181,44	181,22
Franco belga	13,27	13,27	13,27	13,27	13,275	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27
Franco francese	114,235	114,235	114,33	114,235	114,30	114,20	114,32	114,235	114,23	114,20
Lira sterlina	1377,35	1377,35	1378 —	1377,35	1375 —	1377,40	1378,65	1377,35	1377,35	1375,05
Marco germanico	182,88	182,88	183 —	182,88	182,60	182,90	182,95	182,88	182,88	182,65
Scellino austriaco	25,3075	25,3075	25,33	25,3075	25,27	25,30	25,325	25,3075	25,30	25,27
Escudo portoghese	21,86	21,86	21,86	21,86	21,84	21,85	21,88	21,86	21,86	21,85
Peseta spagnola	9,23	9,23	9,23	9,23	9,22	9,23	9,238	9,23	9,23	9,22
Yen giapponese	1,945	1,945	1,95	1,945	1,945	1,94	1,948	1,945	1,94	1,94

Media dei titoli del 4 gennaio 1973

Rendita 5 % 1935	97,90
Redimibile 3,50 % 1934	98,95
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,575
» 5 % (Ricostruzione)	93,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,45
» 5 % (Città di Trieste)	92,975
» 5 % (Beni esteri)	91,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,10
» 5,50 % » » 1968-83	94,675
» 5,50 % » » 1969-84	95,775
» 6 % » » 1970-85	97,60
» 6 % » » 1971-86	98,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,25
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 gennaio 1973

Dollaro USA	586,175
Dollaro canadese	586,925
Franco svizzero	155,64
Corona danese	84,987
Corona norvegese	88,575
Corona svedese	123,62
Fiorino olandese	181,505
Franco belga	13,27
Franco francese	114,277
Lira sterlina	1378 —
Marco germanico	182,915
Scellino austriaco	25,316
Escudo portoghese	21,87
Peseta spagnola	9,234
Yen giapponese	1,946

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 29 dicembre 1972 che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Legnaro (Padova) e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Demetrio Terrin è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Stefano Carli, rag. Danilo Lotto, dott. Luigi Basso, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Legnaro (Padova), in liquidazione coatta amministrativa con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1973

p. *Il Governatore:* BAFFI

(292)

Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Coniale, della Cassa rurale ed artigiana di Piancaldoli, e della Cassa rurale ed artigiana di Luco di Mugello, in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana del Mugello (Piancaldoli-Coniale-Luco), società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Firenzuola e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle tre casse menzionate, siti tutti in provincia di Firenze.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Coniale, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Firenzuola (Firenze), in data 12 dicembre 1971, della Cassa rurale ed artigiana di Piancaldoli, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Piancaldoli, frazione di Firenzuola (Firenze), in data 12 dicembre 1971, e della Cassa rurale ed artigiana di Luco di Mugello, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Luco di Mugello, frazione di Borgo San Lorenzo (Firenze), in data 13 dicembre 1971, relative alla fusione delle tre società;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Coniale, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Firenzuola (Firenze), della Cassa rurale ed artigiana di Piancaldoli, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Piancaldoli, frazione di Firenzuola (Firenze) e della Cassa rurale ed artigiana di Luco di Mugello, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Luco di Mugello, frazione di Borgo San Lorenzo (Firenze), in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana del Mugello (Piancaldoli-Coniale-Luco), società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Firenzuola (Firenze), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) La Cassa rurale ed artigiana del Mugello (Piancaldoli-Coniale-Luco), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Firenzuola (Firenze) è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle tre casse menzionate, siti in Firenzuola (Firenze), in Piancaldoli, frazione di Firenzuola (Firenze) ed in Luco di Mugello, frazione di Borgo San Lorenzo (Firenze).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1972

(13201) *Il Governatore*: CARLI

Nomina del presidente e del vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 10 dicembre 1968 con il quale il comm. rag. Primo Panigoni venne confermato presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria, con sede in Brescia, ed il cav. uff. Ennio Bertoldi venne nominato vice presidente del predetto Monte;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il cav. uff. Ennio Bertoldi ed il dott. Angelo Brambilla sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria, con sede in Brescia, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1972

(13277) *Il Governatore*: CARLI

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovereto

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 6 dicembre 1968 con il quale l'ing. Oreste Susat ed il dott. Carlo Bettini furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovereto, di 2ª categoria, con sede in Rovereto (Trento);

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

L'ing. Oreste Susat ed il dott. Carlo Bettini sono confermati rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovereto, di 2ª categoria, con sede in Rovereto (Trento), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1972

(13278) *Il Governatore*: CARLI

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Solarussa, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 25 novembre 1972, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Solarussa (Cagliari), in liquidazione coatta, il dott. Giustino Sanna è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(13090)

REGIONE PIEMONTE

Variante al piano regolatore generale di Torino

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 716 del 4 dicembre 1972 è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Torino per quanto attiene l'area distinta in catasto al foglio di mappa n. 117, particelle 148 sub *a* parte e 27 sub *a* parte.

(13010)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Vaprio d'Adda

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 17 ottobre 1972, n. 1917, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Vaprio d'Adda (Milano).

Copia di tale deliberazione con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13360)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi otto posti di ingegnere o architetto di 2ª classe

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, per la copertura di complessivi otto posti nella qualifica iniziale del ruolo tecnico edilizio presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:

a) a 4 posti di architetto;
b) a 2 posti di ingegnere industriale;
c) a 2 posti di ingegnere civile.

I posti di cui sopra saranno conferiti presso la sede centrale dell'istituto in Roma.

I competenti organi dell'istituto non potranno in nessun caso accogliere domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione ad altra sede provinciale nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze connesse a situazioni di carenza di personale dello stesso ruolo nello ambito della sede richiesta.

Art. 2.

Per la partecipazione ai concorsi è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in:
architettura per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera *a*);
ingegneria industriale per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera *b*);
ingegneria civile per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera *c*);

B) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di architetto o di ingegnere;

C) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge;

D) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
E) buona condotta civile e morale;
F) immunità da condanne e precedenti penali;
G) idoneità fisica all'impiego.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, recanti l'esatta indicazione del concorso al quale si intende partecipare, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio ersonale, Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo olombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate ntro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della epubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il ramite degli uffici postali ovvero consegnate — durante il ormale orario di lavoro — direttamente alla Direzione generale dell'I.N.A.M., Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'istituto stesso, Ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello istituto, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'I.N.A.M.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *C*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di architetto o ingegnere con l'indicazione della data di conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subìte ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede centrale dell'istituto.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'istituto procederà per ciascuno dei concorsi indicati all'art. 1 del presente bando alla nomina della commissione esaminatrice, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due docenti universitari delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali;

tre funzionari dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore centrale.

Segretario:

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.

Le materie e gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nei programmi acclusi al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale le commissioni esaminatrici formeranno l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario delle commissioni, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno la apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) per la precedenza:

invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11-*a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra); stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitament ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati ed invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione preso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.M.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Per ciascuno dei concorsi indicati all'art. 1 del presente bando sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla loro nomina in ruolo sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè all'esito favorevole del periodo di prova da espletarsi nei modi ed alle condizioni stabiliti dagli articoli 6 e 7 del regolamento organico del personale.

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea posseduto in originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di architetto o ingegnere;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera C), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; le candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica, e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato medico;

5) certificati dei carichi pendenti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M. sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Art. 11.

Il direttore generale dell'istituto provvederà agli adempimenti concernenti l'attuazione dei provvedimenti consiliari di cui al precedente art. 10.

I vincitori esterni dei concorsi, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4. Nei loro confronti il direttore generale adotterà provvedimento di esclusione dai diritti conseguenti all'utile partecipazione ai concorsi.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori dei concorsi non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati, con provvedimenti del consiglio di amministrazione, senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori dei concorsi è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto per il personale con la qualifica iniziale dei ruoli ai quali i concorsi medesimi si riferiscono.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi invitati ad assumere servizio i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non si presentano presso la sede centrale dell'istituto, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimenti della direzione generale che provvederà altresì a prendere atto delle eventuali rinunce.

La nomina dei vincitori dei concorsi che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria o, eventualmente, nel maggiore termine previsto dalla deliberazione consiliare del 20 ottobre 1972 una volta che la stessa diverrà esecutiva, ad altrettante nomine in prova secondo l'ordine delle graduatorie medesime.

Roma, addì 17 settembre 1972

Il presidente: TURCHETTI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

Raccomandata A. R.

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) ROMA

OGGETTO: Concorso pubblico a posti di . . (1)

Il sottoscritto (cognome e nome a carattere stampatello) . nato a . . (provincia di . .) il . . (2 e 3) e residente in . . (provincia di . .) via . . n. . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di . . (4) di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 1973.

A tale fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (5);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (6);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . conseguito il . . presso . .,

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di . . . conseguito presso . . il . .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione .,

g) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede centrale dell'istituto e all'impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . .

. (7)

. (firma)

(luogo e data)

---

(1) Specificare per quale dei concorsi previsti all'art. 1 del bando si intende concorrere.

(2) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(3) Se dipendente dell'I.N.A.M. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(4) Specificare per quali dei concorsi previsti all'art. 1 del bando si intende concorrere.

(5) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(6) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(7) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.

Architetti

PROVE SCRITTE:

a) compilazione di un progetto edilizio con sviluppo architettonico di massima e con particolare riferimento alla soluzione estetica degli esterni, sviluppo di un particolare costruttivo e stesura di una breve relazione, relativo ad edifici sanitari, o per uffici od abitazione;

b) compilazione di uno studio di architettura degli esterni e di arredamento relativo ad uno o due ambienti di edifici sanitari, o per uffici o per abitazione.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

1) *Architettura*:

Storia dell'architettura e caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;

caratteri degli edifici con particolare riguardo a quelli sanitari e per uffici: relativa legislazione;

architettura tecnica, composizione architettonica, tecnologia dei materiali da costruzione, con particolare riguardo a quelli di impiego per edifici sanitari;

architettura degli interni;

igiene edilizia con riferimento soprattutto a quella sanitaria;

nozioni di estimo civile;

nozioni di urbanistica, piani regolatori e regolamenti edilizi.

2) *Tecnica*:

nozioni di fisica tecnica e di idraulica nelle applicazioni per gli impianti tecnologici per gli edifici civili e ospedalieri (conoscenza delle principali apparecchiature elettromedicali);

nozioni di scienza delle costruzioni in ogni applicazione per calcolo delle strutture degli edifici;

nozioni di topografia.

3) *Legislazione*:

legislazione edilizia: interpretazione dei relativi articoli del codice civile;

la legge urbanistica;

le assicurazioni sociali con particolare riguardo alle disposizioni e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la relativa assicurazione;

disposizioni di legge relative all'assistenza ed alla previdenza nel campo dei lavori edilizi;

legislazione in materia di appalti di opere pubbliche con riferimento soprattutto alla direzione e contabilità dei lavori per conto dello Stato;

prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato.

Ingegneri industriali

PROVE SCRITTE:

a) compilazione di un progetto di impianto di riscaldamento, del tipo a termosifone (circolazione naturale) od a circolazione accelerata, relativo ad edifici sanitari o per uffici;

b) compilazione di un progetto di impianto di illuminazione ed energia industriale relativo ad edifici sanitari o per uffici.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

1) *Tecnica*:

tecnologia del calore: vari tipi di impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione;

idraulica nella storia e nelle applicazioni per gli impianti tecnologici negli edifici civili e ospedalieri;

impianti di elevatori elettrici;

impianti elettrici di bassa tensione, cabine di trasformazione da media a bassa tensione;

nozioni sugli impianti elettro-medicali (radiologia, aerosolterapia, marconiterapia, odontoiatra, ecc.);

misure elettriche e apparecchi relativi;

impianti telefonici e di segnalazione interna;

meccanica applicata alle macchine;

elementi di tecnologia per quanto attiene ai materiali che trovano impiego negli impianti tecnologici.

2) *Legislazione*:

legislazione edilizia: interpretazione dei relativi articoli del codice civile;

nozioni relative ai criteri informatori dei regolamenti edilizi comunali;

le assicurazioni sociali con particolare riguardo alle disposizioni e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la relativa assicurazione;

disposizioni di legge relative all'assistenza e alla previdenza nel campo dei lavori edilizi;

legislazione in materia di appalti di opere pubbliche con riferimento soprattutto alla direzione e contabilità dei lavori per conto dello Stato;

prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato.

Ingegneri civili

PROVE SCRITTE:

a) compilazione di un progetto edilizio, con sviluppo tecnico architettonico di massima, sviluppo di un particolare costruttivo e stesura di una breve relazione, relativo ad edifici sanitari, o per uffici o abitazione;

b) compilazione di un progetto esecutivo (completo di calcoli e disegni) di fondazioni e strutture portanti in cemento armato oppure in muratura.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

1) *Nozioni di storia dell'architettura*:

caratteri degli edifici con particolare riguardo a quelli sanitari e per uffici e relativa legislazione;

architettura tecnica: nozioni generali sugli elementi delle fabbriche;

criteri di composizione architettonica;

igiene edilizia con riferimento soprattutto a quella sanitaria;

estimo civile, perizie immobiliari.

2) *Nozioni di fisica tecnica (elettrotecnica, meccanica applicata alle macchine) e di idraulica nella teoria e nelle applicazioni per gli impianti tecnologici degli edifici civili e ospedalieri (conoscenza delle principali apparecchiature elettromedicali)*:

scienza delle costruzioni in ogni applicazione per il calcolo delle strutture degli edifici, l'indagine e i criteri di restauro per i dissesti edilizi: resistenza dei terreni, fondazioni, palificazioni, spinta delle terre e muri di sostegno, solai, tetti, intelaiatura degli edifici, pensiline;

tecnologia dei materiali da costruzione con particolare riguardo a quelli d'impiego per edifici sanitari;

rilievi planimetrici e altimetrici, misure delle aree, planimetrie.

3) *Legislazione edilizia*:

interpretazione dei relativi articoli del codice civile;

nozioni relative ai criteri informatori dei regolamenti edilizi e comunali;

la legge urbanistica;

le assicurazioni sociali con particolare riguardo alle disposizioni e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la relativa assicurazione;

disposizioni di legge relative all'assistenza e alla previdenza nel campo dei lavori edilizi;

legislazione in materia di appalti di opere pubbliche con riferimento soprattutto alla direzione e contabilità dei lavori per conto dello Stato;

prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato semplice e armato.

(13003)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4305 del 10 novembre 1970, con il quale veniva indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine, Russi e Fusignano;

Viste le designazioni pervenute con nota n. 1002/72 in data 12 settembre 1972 dalla giunta regionale della regione Emilia-Romagna, con nota n. 801 del 24 maggio 1971 e del 21 ottobre 1971 dell'ordine dei medici della provincia di Ravenna e con nota n. 121 del 29 aprile 1970 del presidente del consorzio;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine; Russi e Fusignano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 in data 23 ottobre 1963;

Visto il regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine, Russi e Fusignano è composta come segue:

Presidente:

Burgio dott. Sebastiano, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Pontone dott. Antonio, vice prefetto ispettore;

Roberti dott. Vincenzo, medico provinciale capo di Parma.

Ambrosini prof. Pietro, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Bologna;

Labò prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Bologna;

Maccolini prof. Roberto, ufficiale sanitario del comune di Bologna.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, consigliere presso l'ufficio del medico provinciale di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Ravenna, dell'ufficio del medico provinciale di Ravenna e dei comuni di Bagnacavallo, Alfonsine, Russi e Fusignano.

Le prove di esame non potranno avere inizio se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede degli esami è fissata per le prove scritte, pratiche ed orali presso l'istituto d'igiene dell'Università di Bologna, e per la prova clinica presso l'istituto di patologia medica dell'Università di Bologna.

Ravenna, addì 19 ottobre 1972

Il medico provinciale: MAULUCCI

(13020)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Porto Empedocle.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1250 del 31 luglio 1972 con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Porto Empedocle;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del presidente della repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultanti idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Turturici Antonio	punti	119,543	su 180
2. Cutaia Filippo	»	107,686	»
3. Puccio Domenico Antonio	»	93,419	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Porto Empedocle.

Agrigento, addì 4 dicembre 1972

Il veterinario provinciale: A. CARFORA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1914, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Porto Empedocle;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Turturici Antonio, nato a Caltabellotta il 1° aprile 1925, è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Porto Empedocle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Porto Empedocle.

Agrigento, addì 4 dicembre 1972

Il veterinario provinciale: A. CARFORA

(13018)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario comunale vacanti nella provincia di Nuoro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 535/59/1 del 7 aprile 1972 con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di veterinario comunale vacanti nella provincia di Nuoro;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice dell'esame di cui sopra;

Visto il decreto in data 10 novembre 1972, n. 1082, del medico provinciale di Nuoro con il quale viene designato il componente di cui alla lettera *D*, art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari della provincia di Nuoro;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Sequi dott. Salvatore, vice prefetto ff.

Componente:
Cancedda dott. Luigino, ispettore generale veterinario.

Membri:
Corticelli prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;
Ceretto prof. Filippo, docente in anatomia patologica e patologia generale;
Siotto dott. Giovanni, vice prefetto ispettore;
Farina dott. Luigi, veterinario comunale di Nuoro.

Segretario:
Migliorini dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di quest'ufficio e dei comuni interessati.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto ed avrà la sua sede in Nuoro.

Nuoro, addì 27 novembre 1972

Il veterinario provinciale: MARCEDDU

(13087)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1972, n. **13.**
Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

FONDO DI PREVIDENZA

Art. 1.
Istituzione del fondo di previdenza

E' istituito presso il consiglio regionale il « Fondo di previdenza dei consiglieri della regione Puglia » per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.
Gestione del fondo

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso o da eventuali elargizioni.

Art. 3.
Contabilità del fondo

Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del consiglio regionale.

Art. 4.
Contributi previdenziali obbligatori

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dalla amministrazione del consiglio regionale nella misura di un decimo dell'indennità mensile lorda di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *e*), della legge n. 4 « Indennità dei consiglieri della regione Puglia ».

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 1.

Art. 5.
Diritto all'assegno vitalizio
Requisiti di età e periodo di contribuzione

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel consiglio regionale pugliese.

Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di 55 anni.

La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età, ma in tal caso la misura dell'assegno è proporzionalmente ridotta del 5 % per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.

Art. 6.
Consiglieri inabili al lavoro

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dalla età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere

divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purchè abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.

Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilità parziale, decide l'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2.

Art. 7.

Accertamento dell'inabilità permanente

L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal presidente del consiglio e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

Art. 8.

Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 6, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo art. 12.

Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente.

Art. 9.

Contributi volontari

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a 5 anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.

Il consigliere che subentra ad altro consigliere dimissionario o dichiarato decaduto ha facoltà di versare in un'unica soluzione l'ammontare dei contributi maturati dall'insediamento del consiglio.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto di cui al successivo articolo 14 del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo per l'assegno vitalizio.

Art. 10.

Rinunzia ai contributi volontari

Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 11.

Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale Pugliese, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dello assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale.

Art. 12.

Misura degli assegni vitalizi

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda (di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *e*), della legge n. 4), pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese in cui si riferisce l'assegno vitalizio:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	20
6	22
7	24
8	26
9	28
10	30
11	32
12	34
13	36
14	38
15	40
16	42
17	44
18	46
19	48
20 ed oltre	50

Art. 13

Decorrenza dell'assegno vitalizio

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

Art. 14.

Assegni di riversibilità

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione della autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera *b*) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera *c*) anche se maggiorenni purchè studenti, sino al compimento del ventiseesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2.

Qualora non sopravvivano nè il coniuge, nè i figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di riversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di età superiore a sessanta anni o inabili a proficuo lavoro.

Art. 15.

Assegno di riversibilità in caso di morte per cause di servizio

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.

L'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dello art. 2, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Condizioni per l'assegno di riversibilità

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di riversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere.

Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.

L'ufficio di presidenza del consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso i figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente art. 7.

Art. 17.

Documentazione per ottenere l'assegno di riversibilità

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta allo ufficio di presidenza del consiglio corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;

2) certificato di matrimonio;

3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità a favore dei figli quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;

2) certificato di nascita dei figli;

3) stato di famiglia;

4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;

5) atto notorio da cui risulti, per i figli maggiorenni, la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionato all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 7.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 18.

Ammontare dell'assegno di riversibilità

L'ammontare dell'assegno di riversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto 60 per cento, quando i figli siano più di uno, all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del cento per cento;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50 per cento.

L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 19.

Prescrizione dei ratei di assegno

I ratei di assegni diretti o di riversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 20.

Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 21.

Contributo « una tantum » in caso di decesso

Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde agli aventi diritto una mensilità dell'indennità consiliare di cui all'art. 1, lettera *e*), della legge regionale n. 4.

Art. 22.

Disposizioni transitorie

Tutti i consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza i contributi di cui all'art. 4 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge.

PARTE II

FONDO DI SOLIDARIETA'

Art. 23

Istituzione del fondo di solidarietà

E' istituito presso il consiglio regionale un « Fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione Puglia » con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati, escluso se per cause di ineleggibilità.

I consiglieri dimissionari hanno diritto al recupero delle somme versate senza il conteggio di interesse alcuno.

Il fondo di solidarietà è alimentato da trattenute mensili, pari al tre per cento dell'indennità consiliare, a carico dei consiglieri, degli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali elargizioni.

L'ufficio di presidenza del consiglio integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge ha mandato di dettare norme per la gestione e la ripartizione del fondo.

Art. 24.

Norma finale

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 14 novembre 1972

TRISORIO-LIUZZI

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1972, n. **14**.

Integrazioni alla legge regionale n. 4: « Indennità dei consiglieri della regione Puglia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rimborso spese di trasporto

Ai consiglieri viene corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto variabile in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio regionale, nella seguente misura netta:

lire 20.000 fino a 20 km.;
lire 40.000 fino a 40 km.;
lire 60.000 fino a 60 km.;
lire 90.000 fino a 90 km.;
lire 110.000 fino a 120 km.;
lire 130.000 fino a 140 km.;
lire 160.000 fino a 170 km.;
lire 190.000 oltre i 170 km.

I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto a rimborso per spese di trasporto.

Art. 2.

Diaria

Ai consiglieri regionali è corrisposta per attività inerenti il loro mandato una diaria di L. 120.000 mensili presuntivamente calcolata sulla base di 15 giorni di presenza media al mese. L'ufficio di presidenza può decidere di non corrispondere in tutto o in parte la diaria ai consiglieri regionali assenti senza giustificato motivo.

Art. 3.

Decorrenza

Il rimborso per spese di trasporto e la diaria spettano ai consiglieri regionali dal giorno della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata delle singole cariche.

Art. 4.

Norma finanziaria

L'onere relativo all'applicazione della presente legge fa carico al capitolo 1 del bilancio della Regione per l'anno 1972. Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di spesa.

Art. 5.

Norma finale

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 14 novembre 1972

TRISORIO-LIUZZI

(12831)

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1972, n. **15**.

Autorizzazione a prestazione di lavoro straordinario per il personale in servizio presso la Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 18 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse con l'organizzazione dei servizi regionali e l'avvio della attività istituzionale, il personale in servizio presso la regione Puglia è autorizzato con effetto dal 1° novembre 1972 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unità del personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario ed operaio.

Art. 2.

La liquidazione dei compensi per lavoro straordinario effettivamente reso ai sensi dell'art. 1, avverrà sulla base delle quote orarie in vigore presso gli enti di provenienza del personale.

Art. 3.

In considerazione delle condizioni eccezionali di lavoro e di governo, relative ai primi periodi di attività ed organizzazione regionale, la giunta può disporre la liquidazione dei compensi per il lavoro straordinario effettivamente prestato e richiesto dall'amministrazione a partire dal 1° aprile 1972.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 490.000.000, per l'esercizio 1972, si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4, 11, 49, 103, 154, 178, 211, 212, 244, 270 e 271 del bilancio del corrente esercizio e che vengono comunque così variati:

Cap.	Stanziamento	In diminuzione	In aumento	Ammontare risultante
4	69.000.000	—	—	69.000.000
11	370.000.000	171.350.000	—	198.650.000
49	4.952.140	—	4.948.750	9.900.890
103	15.310.000	—	15.310.000	30.620.000
154	7.806.250	—	7.806.250	15.612.500
178	35.000.000	—	35.000.000	70.000.000
211	8.500.000	—	8.500.000	17.000.000
212	39.460.000	—	39.460.000	78.920.000
244	1.725.000	—	1.725.000	3.450.000
270	57.000.000	—	57.000.000	114.000.000
271	1.600.000	—	1.600.000	3.200.000
	610.353.390	171.350.000	171.350.000	610.353.390

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto.

Art. 6.

La presente legge verrà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Bari, addì 18 novembre 1972

TRISORIO-LIUZZI

(12832)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.